

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI COLLAUDATORI DELLE OPERE E DEI LAVORI

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

Rev. 13 - edizione giugno 2016

Indice

Art. 1	Istituzione del Sistema di qualificazione
Art. 2	Durata del Sistema di qualificazione
Art. 3	Soggetti
Art. 4	Domanda di qualificazione
Art. 5	Requisiti per la qualificazione
Art. 6	Documenti e titoli per la qualificazione
Art. 7	Protezione dei dati personali
Art. 8	Servizi Professionali
Art. 9	Classi d'importo
Art. 10	Criteri di valutazione dei requisiti
Art. 11	Esito della domanda di qualificazione
Art. 12	Validità della qualificazione
Art. 13	Selezione dei soggetti da invitare a gara
Art. 14	Sospensione e annullamento della qualificazione
Art. 15	Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione
Art. 16	Estensione della qualificazione
Art. 17	Rimborso spese
Art. 18	Avvisi di esistenza dei sistemi
Art. 19	Portale Acquisti e firma digitale

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione dei “Collaudatori delle opere e dei lavori” (di seguito Sistema), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti ai soggetti che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori di servizi di comprovata idoneità nell’ambito del quale RFI S.p.A. individua, con le modalità previste dall’art. 13 nel caso di affidamento tramite gara, i soggetti ai quali affidare incarichi di collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori riferiti a contratti di appalto di valore unitario superiore a 25 milioni di euro, congiuntamente o meno all’incarico di collaudo statico di strutture inserite in contratti di appalto di qualsiasi importo.

1.3. I soggetti sono qualificati per i servizi professionali e per le categorie di specializzazione indicati al successivo art. 8 secondo le classi di importo di cui al successivo art. 9.

1.4. La presente Normativa regola il procedimento di qualificazione dei prestatori di servizi nel Sistema.

Art. 2

DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata.

2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema.

2.3. L’esistenza del Sistema di Qualificazione e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 18.

Art. 3

SOGGETTI

3.1. La qualificazione riguarda i professionisti, in possesso del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l’accesso alle professioni indicate al successivo art. 10, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo professionale.

Art. 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI apposita domanda precisando la tipologia di servizi professionali, le categorie di specializzazione e le eventuali classi di importo per le quali chiedono di essere qualificati. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sistema, è disponibile sul sito www.rfi.it, sezione Qualificazione e Gare, sezione Sistemi di Qualificazione.

4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti (<https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>), di cui all’articolo 19 di questa Normativa.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all’originale), e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Attestazione di versamento di cui all'art. 17
- Documenti per attestazione requisiti di cui all'art. 6

Art. 5

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

5.2. Requisiti di ordine generale:

I requisiti di ordine generale sono quelli, applicabili ai professionisti, previsti dall'art. 5.2 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione.

5.3. Requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale

I requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale sono i seguenti:

- 1) diploma universitario di laurea specialistica adeguato ai servizi per i quali si chiede la qualificazione conseguito da almeno 10 anni e abilitazione all'esercizio della professione;
- 2) iscrizione all'albo professionale corrispondente al diploma di laurea posseduto;
- 3) esperienza specifica maturata nell'esecuzione di servizi e prestazioni specialistiche attinenti ai lavori ed opere rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede la qualificazione, anche per conto ovvero presso società, enti o pubblica amministrazione.
- 4) possesso della partita IVA per l'esercizio della libera professione, per la stipula dei contratti.

Art. 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono compilare in ogni sua parte la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

6.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

6.3. I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione.

I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del Paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione nel Paese in cui è stabilito.

6.4. I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, sottoscritti digitalmente dal soggetto che richiede la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. Per la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 6.9.b), 6.10.a) e 6.10.b), ogni interessato deve presentare, in sostituzione dei documenti previsti, **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 2 e 3).

6.6. Le **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** di cui ai successivi artt. 6.9.a) e 6.10.f.) devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 1 e 4).

6.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura “**a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**”.

6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI, se questi non sono scaduti di validità alla data della domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nel questionario:

- gli estremi identificativi del documento già presentato
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento
- la data della precedente presentazione del documento.

6.9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di esclusione di cui al precedente art. 5.2. lett. c), d), e), f), g), h), (**allegato 1**).
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**allegato 2**).

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative alla presentazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2 si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia, RFI chiede se del caso ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale si compone di:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**allegato 3**);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'albo professionale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**allegato 3**), ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- c) dettagliato **curriculum vitae** con particolare evidenza dell'esecuzione di attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di gestione di appalti di lavori/servizi delle opere rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede la qualificazione;
- d) copia conforme dei **titoli** (incarichi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) da cui risultino poteri e responsabilità nell'esecuzione di attività di gestione e approvazione di contratti di appalto di lavori pubblici;
- e) copia conforme di **certificati di collaudo tecnico amministrativo**, eseguiti anche in qualità di componente di commissione di collaudo, se necessari alla qualificazione richiesta; ogni documento

dovrà essere corredato da una scheda di sintesi, sottoscritta dal professionista richiedente la qualificazione, che deve indicare /descrivere:

- il soggetto pubblico presso il quale, o in favore del quale, sono stati condotti i collaudi;
- la tipologia dei lavori o delle opere e la loro localizzazione geografica;
- la struttura esercente che ha (o che avrà) in gestione le opere;
- la descrizione delle attività svolte;
- le date di inizio e termine delle attività;
- il valore delle opere e/o dei lavori oggetto dei collaudi eseguiti.

- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione partita Iva per l'esercizio della libera professione, se già posseduta alla data della domanda di iscrizione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno a dimostrare il possesso della partita IVA, entro i termini indicati nella lettera per l'aggiudicazione definitiva del primo contratto (allegato 4);

Ai fini della qualificazione si precisa che i documenti di cui ai precedenti punti d) ed e) devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alle verifiche di cui al successivo art. 10.

Art. 7

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificate dall’art. 40 L. 214/2011, i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all’espletamento del procedimento di qualificazione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da RFI SpA e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

7.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione al Sistema.

7.3. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

7.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Acquisti.

7.5. Il trattamento dei dati è effettuato presso la struttura organizzativa della Direzione Acquisti: Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione, con sede in Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma.

7.6. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

7.7. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art. 15.

7.8. Nei casi in cui i dati personali non siano forniti direttamente dai soggetti richiedenti, ma siano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie o con Imprese che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne corra l’obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati all’atto della registrazione.

7.9. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.

7.10. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l'utilizzo dei Sistemi.

7.11. I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie e Imprese che gestiscono sistemi analoghi per le finalità affini allo scopo se non diversamente indicato dal soggetto richiedente.

7.12. L'elenco dei soggetti terzi ai quali sono comunicati i dati è disponibile presso la struttura organizzativa Standard Negoziati e Sistemi di Qualificazione.

7.13. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla struttura organizzativa Standard Negoziati e Sistemi di Qualificazione.

Art. 8

SERVIZI PROFESSIONALI

I servizi professionali oggetto del presente Sistema di qualificazione sono i seguenti.

8.1. Collaudo tecnico - amministrativo

Finalità

Verificare e certificare l'esecuzione dell'opera o del lavoro in conformità delle regole d'arte, del contratto o degli eventuali atti integrativi e modificativi, comprese le eventuali verifiche tecniche, l'esame e la revisione della contabilità e degli altri documenti giustificativi, per verificare che i dati corrispondano per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, componenti e provviste.

Il collaudo comprende l'esame delle riserve dell'Appaltatore anche ai fini del componimento bonario nonché la verifica, qualora le stesse siano inserite nell'appalto dei lavori, che le procedure espropriative siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

8.1.1. Categorie di specializzazione

Il collaudo tecnico amministrativo comprende le seguenti categorie di specializzazione:

OC1	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.) delle opere edili e delle restanti opere civili
OC2	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto dei lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici
IND	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a impianti industriali ferroviari o ricadenti in tale ambito (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio, ecc.)
INFO	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a sistemi e impianti ferroviari per il trattamento dei dati e delle informazioni (sistemi statici di segnalamento e sicurezza, telecomandi, telecontrolli, telecomunicazioni, ecc.)
CCC	Componente di commissione di collaudo tecnico amministrativo

8.2. Collaudo statico

Finalità

Eseguire esami, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite alle prescrizioni progettuali, di contratto e di legge.

8.2.1. Categorie di specializzazione

Il collaudo statico comprende le seguenti categorie di specializzazione:

CS1	Collaudo statico di opere relative alla sede ferroviaria (opere civili del corpo stradale o relative allo stesso quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.), alle opere edili e alle restanti opere civili.
CS2	Collaudo statico di opere edilizie e costruzioni civili semplici

Art. 9

CLASSI D'IMPORTO

9.1. Le classi d'importo relative agli incarichi di collaudo tecnico amministrativo per le categorie di specializzazione OC1 e OC2 sono le seguenti:

classe	Descrizione
1	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 25 Mln di Euro e inferiore a 100 Mln Euro
2	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 100 Mln di Euro

9.2. La qualificazione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle gare e trattative per le quali RFI intenda avvalersi del Sistema nei limiti del valore del contratto di appalto di cui alla classe di importo attribuita, quando prevista.

Art. 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

10.1. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto l'idoneità ad essere invitato alle gare per l'affidamento di collaudi delle opere e dei lavori, secondo le categorie di specializzazione definite ai precedenti art. 8.1.1. e 8.2.1. e classi di importo, quando previste, definite al precedente art. 9.1.

10.2. La categoria di specializzazione e la classe di importo sono attribuite a seguito della verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente documento, con le modalità qui di seguito indicate, oltre che dall'analisi dei fattori di esperienza e dall'ampiezza dei servizi sviluppati.

10.3. La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5 avviene secondo le seguenti modalità:

10.3.1. Riscontro dei requisiti di ordine generale

Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente art 5.2., avviene sulla base della documentazione elencata all'art. 6.9. lettere a) e b).

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto.

10.3.2. Riscontro e valutazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica professionale

La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5.3. avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta nell'art. 6.10., nonché sulla base dei seguenti criteri.

10.3.2.1. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione “OC1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

e inoltre,

per la qualificazione alla classe d'importo 1,

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici /enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D. Lgs.50/2016:
 - a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria di valore non inferiore a 25 Mln di Euro

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria, di valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

ovvero

- c) abbia avuto responsabilità, a livello dirigenziale, di gestione e/o controllo di contratti di appalto di lavori/servizi relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, comprendenti in misura prevalente opere e lavori compresi nella categoria OC1, di valore non inferiore a 25 Mln di euro;

per la qualificazione alle classe d'importo 2

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D. Lgs.50/2016/2016:
 - d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, anche non riguardante sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere

idrauliche), di importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- e) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori affidati da RFI relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche), di importo non inferiore a 25 M€ ciascuno;

10.3.2.2. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione “OC2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” se ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore “architettura” se architetto nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto ai medesimi albi, sezioni e settori da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi ad opere edili e costruzioni civili semplici;

e inoltre

per la qualificazione alla classi d'importo 1.

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D. Lgs.50/2016:
 - a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore non inferiore a 25 Mln di Euro

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

per la qualificazione alle classi d'importo 2.

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D. Lgs.50/2016:
 - c) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), di importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), di importo non inferiore a 25 M€ ciascuno;

Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla categoria di specializzazione "OC1" consente l'iscrizione anche alla categoria di specializzazione "OC2", se richiesta.

10.3.2.3. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione "IND"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore "industriale" nel caso di dipendente a risposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti industriali compresi nella categoria di specializzazione IND.

10.3.2.4. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione "INFO"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore "dell'informazione" nel caso di dipendente a risposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti compresi nella categoria di specializzazione INFO.

10.3.2.5. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione "CCC"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di **geologo, dottore agronomo, dottore forestale** conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nel caso di dipendente a risposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 120 mesi nelle attività attinenti al titolo di studio posseduto; ovvero
- sia in possesso del diploma universitario di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguito da almeno 120 mesi;

- sia dotato di esperienza non inferiore a 60 mesi in materia di contratti pubblici di lavori;
- abbia prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici o enti aggiudicatori come definiti dall'[articolo 3](#) del D. Lgs.50/2016

10.3.2.6. Collaudo statico “CS 1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sistema tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale”.

10.3.2.7. Collaudo statico “CS 2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sistema, tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale” nel caso di ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore “architettura” nel caso di architetto.

Art. 11

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. RFI provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande **complete di tutta la documentazione prescritta**. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

11.3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, RFI comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il soggetto è qualificato.

11.4. Qualora RFI ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di qualificazione completa di tutti i documenti necessari, entro due mesi a decorrere dalla suddetta data RFI comunica al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di qualificazione, data che comunque non può eccedere 9 mesi dalla data di presentazione della domanda completa.

11.5. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso il predetto termine di sei mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

11.6. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta o comunque **entro 3 mesi** dalla richiesta **farà decadere la domanda di qualificazione**.

11.7. RFI in base all'esito del procedimento, può limitare la qualificazione a categorie di specializzazione e classi

d'importo diverse da quelle richieste nella domanda.

11.8. I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta qualificazione tramite comunicazione scritta.

11.9. L'esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi.

11.10. RFI si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

Art. 12

VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

12.1. La qualificazione ha validità **illimitata** a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione. Eventuali variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo Articolo 15. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 14.

Art. 13

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

13.1. Qualora RFI intenda affidare incarichi di servizi previsti dal presente Sistema, invita a gara solo i Soggetti qualificati nella relativa categoria di specializzazione, senza preventiva pubblicazione del bando.

13.2. Alla gara sono invitati i soggetti qualificati per i servizi richiesti e, nel caso di collaudo tecnico amministrativo, nella categoria di specializzazione prevalente e classe d'importo, se prevista, adeguata alla tipologia e all'importo dei lavori ed opere da collaudare.

13.3. Nel caso di affidamento di collaudo tecnico amministrativo di lavori comprendenti strutture, l'incarico di collaudo statico delle strutture potrà essere affidato ad insindacabile giudizio di RFI al professionista incaricato del collaudo tecnico amministrativo, sempre che ne abbia i requisiti.

13.4. Nel caso di lavori di elevato importo, o caratterizzati da realizzazioni multidisciplinari, l'incarico può essere affidato ad una Commissione di collaudo composta da due o tre soggetti qualificati per le categorie e importi adeguati. In tal caso la richiesta di offerta sarà inviata al potenziale Presidente della Commissione che, partecipando alla gara, dovrà comunicare, avendone preventivamente acquisito la formale accettazione, i nominativi dei restanti componenti comunque qualificati nel presente Sistema, impegnati in via esclusiva con il suddetto Presidente. Resta inteso che i componenti impegnati con il predetto Presidente non potranno presentare a loro volta offerta in qualità di Presidente. Quando ne ricorrano le condizioni la commissione potrà essere composta da due soggetti (ingegneri o architetti) qualificati nel presente sistema e un terzo componente qualificato nella categoria di specializzazione CCC. Ad insindacabile giudizio di RFI e in considerazione della tipologia di appalto, sarà possibile nominare un unico collaudatore; in tal caso saranno invitati alla gara i soggetti qualificati nella categoria di specializzazione avente importo contrattuale prevalente.

13.5. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione.

13.6. Il numero minimo dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a tre, ove esistenti.

13.7. Nel caso di oggettiva necessità per RFI di ridurre il numero dei soggetti da invitare a presentare offerta ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti per la sua realizzazione, la scelta dei soggetti avviene mediante rotazione tra quelli iscritti nella

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

relativa categoria di specializzazione per classi d'importo adeguate quando previste.

13.8. La formalizzazione degli affidamenti è subordinata al rilascio di una dichiarazione deontologica con cui i soggetti qualificati designati dichiarano:

- di non avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori e opere da collaudare e di non averli avuti nel triennio precedente;
- di non avere svolto o di non svolgere attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori e opere da collaudare;
- di non fare parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo;
- di non avere espletato, per i lavori ed opere da collaudare, le attività previste dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016e s. m. e i.;
- di avere stipulato apposita Polizza di assicurazione per responsabilità professionale, con indicazione del relativo massimale;

e, solo per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo:

- di non avere in corso più di due incarichi di collaudo tecnico-amministrativo per i quali siamo trascorsi più di 18 (diciotto) mesi dal ricevimento della documentazione finale per il collaudo;

Art. 14

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

14.1. Per **sospensione** dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione di un soggetto dal presente Sistema.

14.2. La sospensione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato::

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2.;
- non sia più iscritto all'albo professionale;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.);
- abbia in corso una vertenza giudiziaria con RFI;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di collaudo affidati da RFI o da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

14.3. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non sono selezionati per gli affidamenti previsti dal presente Sistema.

14.4. La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione.

14.5. Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative.

14.6. RFI comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 15.

14.7. Per **annullamento** della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.

14.8. L'annullamento viene disposto da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni ed invio dei documenti previsti all'art. 15;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non abbia completato le attività di collaudo con l'emissione del relativo certificato, trascorsi più di due anni dalla consegna degli elaborati finali per il collaudo, per cause ad esso imputabili;
- abbia rilasciato, in occasione di un incarico di collaudo eseguito per RFI, una dichiarazione deontologica, di cui all'art. 13.8., non veritiera;
- incorre nella seconda sospensione della qualificazione;
- abbia affidato a Terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di RFI.
- non abbia provveduto, entro il termine fissato, alla sottoscrizione di un contratto con RFI per fatto e colpa propria.
- in caso di partecipazione alle gare di RFI, non proceda al pagamento della sanzione pecuniaria comminata ai sensi 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
- non abbia acquisito la Partita IVA secondo quanto previsto all'art. 5.3.4

14.9. L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato.

14.10. Il soggetto, trascorsi tre anni dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del presente Sistema, pubblicato ai sensi del successivo art. 18.

Art. 15

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

15.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a RFI tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 che siano influenti ai fini della qualificazione. Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nella presente Normativa e negli atti dalla stessa richiamati. Gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, verranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione o dequalifica, fino alla rimozione delle carenze segnalate.

15.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre **trenta giorni** dal verificarsi della variazione stessa.

15.3. Nel caso di soggetti qualificati, l'omessa segnalazione delle variazioni intervenute che hanno riflesso sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, dà luogo al provvedimento di **annullamento della qualificazione** di cui al precedente art. 14.

Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della domanda di qualificazione, che potrà essere ripresentata non prima di 12 mesi dalla data di comunicazione della decadenza.

15.4. Ai fini del mantenimento della qualificazione i soggetti qualificati devono presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione (allegato 5).

15.5 RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità della dichiarazione e della documentazione di cui al precedente art. 15.4. I controlli saranno eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15.3., comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

Art. 16

ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

16.1. Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste.

16.2. La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione o classi d'importo.

16.3. Il periodo da prendere in considerazione per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri di valutazione indicati al precedente art. 10.3., sarà riferito alla data della domanda di estensione.

Art. 17

RIMBORSO SPESE

17.1. Il procedimento di qualificazione è attivato dopo l'avvenuto versamento a RFI S.p.A., da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 300,00 + IVA.

17.2. Il procedimento di estensione per altre categorie di specializzazione/classi di importo (quando previste) è attivato dopo il versamento di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 100,00 + IVA.

17.3. A seguito del versamento sarà rilasciata fattura, emessa esclusivamente a nome del soggetto richiedente con Partita Iva o se non ancora posseduta con Codice Fiscale.

Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina *Informazioni per il bonifico* sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare – sezione Sistemi di Qualificazione

Art. 18

AVVISI DI ESISTENZA DEI SISTEMI

18.1. L'esistenza del presente Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito www.rfi.it nella sezione "Qualificazione e Gare" e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.

18.2. Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Art. 19

PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti RFI, <https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal soggetto richiedente.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell' Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.